



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero 76 Del 13-11-2023

OGGETTO: LR 30/2015 - articolo 77, comma 3, lett.b) - Piano di gestione della ZSC/ZPS IT5170002 "SelvaPisana". Approvazione

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di novembre alle ore 15:36, previa convocazione a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi dell'Art. 9 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Direttivo approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 47 del 08/11/2021.

Risultano presenti i Signori:

BANI LORENZO	Presente	BANDECCHI MAURIZIO	Presente
BUSCEMI ALESSANDRA	Assente	CECCARINI FRANCESCA	Assente
CHECCHI LETIZIA	Assente	CORRETTI ALESSANDRO	Presente
NUVOLI LIVIA PAOLA	Presente in videoconferenza	PRINCIPE CLAUDIA	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 3.

Assume la Presidenza dell'assemblea, il Presidente dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli il Dott. BANI LORENZO;

Partecipa con funzioni consultive il Direttore Ing. GADDI RICCARDO;

Assiste come Segretario Verbalizzante la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA Responsabile Ufficio Affari Generali e Legali;

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che istituisce la Rete ecologica europea "Natura 2000" comprendente le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate a norma della sopra richiamata Direttiva 2009/147/CE;

Visto l'art. 6 comma 2 della sopra citata Direttiva 92/43/CEE (Habitat) che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Vista la procedura di infrazione 2015/2163 e la relativa messa in mora complementare di cui alla nota del MATTM n.prot. 4833 del 5 marzo 2019 che evidenzia la necessità di verificare e rivedere obiettivi e misure di conservazione dei siti Natura 2000 sulla base delle richieste formulate dalla CE con nota C(2019)537 del 25 gennaio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni in riferimento alle parti riguardanti la VAS ed in recepimento della Direttiva 2001/42/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" ed in particolare l'articolo 4 che:

- al comma 1 assegna alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessario, appropriati piani di gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
- al comma 2 prevede che le Regioni devono adottare ovvero adeguare specifiche misure di conservazione ed eventuali piani di gestione sulla base anche degli indirizzi espressi nel Decreto del 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" integrato dal DM 22/01/2009 che, in adempimento dell'articolo 1, comma 1226, della legge 296/2006, integra la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000, dettando i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree;



Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 Agosto 2014 con il quale è stato abrogato il decreto 19 giugno 2009 ed è stato pubblicato l'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del medesimo Ministero;

Visti i DM del 24 maggio 2016 e del 22 dicembre 2016 con i quali, a seguito delle specifiche intese tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) toscani sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 in data 24 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

vista la Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015 Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010" così come modificata dalla L.R. 48 del 1.08.2016;

Vista altresì la Legge Regione Toscana n. 10 del 12.02.2010, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

Richiamata la Legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,65/2014);

Richiamati altresì i seguenti articoli della l.r. 30/2015:

- art. 69, comma 1 della L.R. 30/2015 secondo il quale le funzioni esercitate dalla Regione, ai sensi del sopra richiamato articolo 67, comma 1, lettere c-bis), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue;
- art. 77, comma 3, lett. b) che prevede che i piani di gestione dei siti Natura 2000 di competenza degli enti parco regionali ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative siano approvati con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione individuate per la tutela dei siti stessi;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (PIT - PPR) approvato con delibera di Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37;

Richiamati:

- la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
- il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 2015 n.10, in vigore ai sensi dell'art. 30 della l.r.



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

15/2017 “Disposizioni in materia di programmazione settoriale” che, ai sensi della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 “Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica (PRTE)”, mantiene la sua efficacia fino all’approvazione del PRTE;

Dato atto che il PAER individua all'interno dell'Obiettivo B - Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità - l'Obiettivo specifico B1 - Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette;

Visto in particolare l'art.77 della LR 30/2015 che riporta le modalità di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;

Richiamate le DGR:

- n. 644 del 5 luglio 2004, integrata dalla D.G.R. n. 1006 del 18 novembre 2014, con le quali sono state approvate le norme tecniche relative alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR) e individuati i relativi obiettivi di conservazione;
- n.454 del 16 giugno 2008 con la quale sono stati definiti i divieti e gli obblighi validi per tutte le ZPS ed è stata approvata la ripartizione in tipologie delle ZPS, in base alle loro caratteristiche ambientali, con i relativi divieti e obblighi;
- n. 1223 del 15 dicembre 2015 con oggetto “Direttiva 92/43/CE Habitat - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)”;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n.5750 del 4 dicembre 2012 avente ad oggetto “L.R. 49/95 - DGR 720/2012 - Contributi per la redazione dei piani di gestione di alcuni SIR in connessione ad aree protette - Impegno e parziale liquidazione” con il quale è stato concesso all’Ente parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli un contributo regionale pari a 12.000,00 euro per la redazione del piano di gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5170002 “Selva Pisana”;

atteso che con propria determina n. 390 del 01/07/2022 e successiva n. 541 del 14/09/2022 questo ente ha affidato il servizio di redazione del Piano di Gestione ZPS/ZSC SELVA PISANA IT 5170002 a soggetto esterno dotato di alta professionalità, il quale ha consegnato il Piano il 31/03/2023;

preso atto che l’elaborato finale del Piano di Gestione del ZPS/ZSC “Selva Pisana” è stato trasmesso con nota ns. prot. n. 7656 del 12/06/2023 alla Regione Toscana per l’espressione del parere ai sensi della LR 30/2015 e ss mm e ii, art. 77 comma 3 lettera b;

preso atto che con successiva nota prot. n. 12103 del 18/09/2023 questo Ente parco ha trasmesso, ad integrazione della documentazione del piano di gestione prodotta, il documento di esclusione del Piano stesso dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Preso atto del parere favorevole espresso da parte della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di cui all'art.9 della lr 30/2015 nella seduta del 7/09/2023 conservati agli atti della Regione Toscana;



Vista la delibera GRT n. 1228 del 23/10/2023 (trasmessa con nota n. prot. 13626 del 30/10/2023) con la quale la Regione Toscana esprime il proprio parere di competenza sul piano di gestione della ZSC/ZPS IT5170002 “Selva Pisana” proposto dal Parco stesso, unitamente ai contributi dei seguenti settori regionali:

- 1) Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale -Settore Logistica e Cave;
- 2) Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale;
- 3) Direzione Urbanistica - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;
- 4) Servizio Fitosanitario – trasmesso successivamente

Considerato che la Regione Toscana ha verificato che il Piano di Gestione di cui si tratta è stato redatto in coerenza con le linee guida di cui alla richiamata D.G.R. 16/11/2009, n.1014;

Preso atto che, in base a quanto riportato nel sopracitato documento di esclusione dalla VAS, il piano di gestione in oggetto:

- non rientra nel campo di applicazione della normativa sulla VAS in quanto, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 10/2010, i contenuti del medesimo:
- non costituiscono quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006;
- non comportano possibili impatti sulle finalità di conservazione dei Siti Natura 2000, delle specie e degli habitat di interesse comunitario o sull’integrità stessa dei Siti; sono altresì finalizzati alla loro tutela e conservazione ed orientati esclusivamente alla conservazione di specie e habitat, non essendo prevedibili effetti negativi, di cui verificare la significatività ed intensità;
- non incidono su piani e programmi, e non incidono e non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, risultando le azioni di PdG fondamentalmente legate ad aspetti regolamentari, di gestione di habitat e di tutela di specie, di monitoraggi e interventi didattici.
- ha natura meramente regolatoria e organizzativa e, quindi, rientra nella previsione del richiamato articolo 77, comma 3, lett. b) della l.r. 30/2015;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (PIT - PPR) approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015;

Visto il piano per il parco, approvato con deliberazioni del Consiglio regionale della Toscana n. 515 del 12.12.1989 e n. 223 del 10 settembre 1991 e i relativi Piani di gestione attuativi dello stesso Piano per il Parco, che per l’area interessata dal ZPS/ZSC Selva Pisana sono il Piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con Delibera n. 18 del 10.5.2002, il Piano di gestione della Tenuta di San Rossore approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con delibera n. 214 del 13.09.1999 e il Piano di gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con deliberazione n. 360 del 24.12.1997 e modificato con deliberazione n. 215/8 del 13.9.1999;

Vista la relazione istruttoria dell’Ufficio Biodiversità dell’Ente Parco, allegata al presente atto, nel quale

- Si dà atto che le misure di conservazione del Piano risultano coerenti con la disciplina dettata dal vigente piano per il parco, approvato con deliberazioni del Consiglio regionale della Toscana n. 515 del 12.12.1989 e n. 223 del 10 settembre 1991 e con quella definita



dal piano integrato per il Parco di cui sono in corso le procedure di adozione ai sensi degli articoli 27 e 29 della l.r. 30/2015

- Si valutano i contributi pervenuti dai settori regionali sopracitati i quali apportano modifiche non sostanziali ad alcune parti del Piano di gestione, che sono state modificate nella versione definitiva
- Si esplicitano i rapporti intercorrenti tra le misure dei piani di gestione adottati e quelle definite con le misure di cui alle sopra richiamate D.G.R. 454/2008, D.G.R. n. 644/2004 e D.G.R. 1223/2015

Ritenuto pertanto di poter procedere ai sensi dell'art. 77 comma 3, lett b) della sopra richiamata LR 30/15 all'approvazione del Piano di gestione selva Pisana comprendente la seguente documentazione:

1. Relazione di piano
2. Allegato 1a_schede azioni habitat e specie
3. Allegato 1b_schede azioni trasversali
4. Allegato 2_Elenco misure con specifiche
5. Allegato 3_Format_Obiettivi_Misure
6. 32 cartografie
7. Documento di esclusione del pdg dalla VAS

ed è resa disponibile al seguente link

http://store.regione.toscana.it/filedownload/PdG_SelvaPisana/Documentazione.zip;

Preso atto che il presente atto non prevede assunzione di spesa da parte di questo Ente e pertanto non viene richiesto parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere, ai sensi dell'art. 77 comma 3 lett. b) della LR 30/2015, all'approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 ZSC IT5170002 "Selva Pisana" comprendenti la seguente documentazione:

- Allegato 1 - Relazione tecnica di piano (Quadro conoscitivo, valutativo e gestionale) allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- Allegato 2 - "Esclusione Vas" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- Allegati cartografici disponibili al link:

http://store.regione.toscana.it/filedownload/PdG_SelvaPisana/Documentazione.zip

- RELAZIONE DI SINTESI E ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO BIODIVERSITA'

2. di richiamare che i contenuti del piano di gestione di cui alla presente deliberazione:

- trovano applicazione nel sito Natura 2000 ZSC/ZPS Selva Pisana ed hanno carattere di prevalenza, qualora più restrittivi rispetto a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia, stante la priorità degli obiettivi di conservazione di habitat e specie;



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

- si attuano facendo salve le necessità ed eccezioni inerenti le esigenze di sicurezza idraulica, idrogeologica ed in generale di pubblica incolumità, le ulteriori specifiche attività direttamente connesse e finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie o dell'integrità dei Siti, ed i regolamenti, derivanti da norme sovraordinate, qualora maggiormente restrittivi;
- risultano coerenti con la disciplina dettata dal vigente piano per il parco, approvato con deliberazioni del Consiglio regionale della Toscana n. 515 del 12.12.1989 e n. 223 del 10 settembre 1991 e con quella definita dal piano integrato per il Parco di cui sono in corso le procedure di adozione ai sensi degli articoli 27 e 29 della l.r. 30/2015;
- hanno valutato e apportato le necessarie modifiche secondo i contributi pervenuti dai settori regionali per le diverse competenze;
- esplicitano i rapporti fra le misure proposte e quelle delle delibere D.G.R. 454/2008, D.G.R. n. 644/2004 e D.G.R. 1223/2015, come meglio esplicitato nella relazione istruttoria

3. di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana-Settore Tutela della Natura e del Mare e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli adempimenti di competenza.

4. di avvisare che, ai sensi del comma 4 articolo 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:

- a. Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
- b. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell'art. 34 dello Statuto dell'Ente-Parco e da tale data acquista efficacia e pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell'art. 21 quater della Legge 241/1990.

Con la seguente votazione:

- presenti n. 5
- astenuti n. 0
- votanti n. 5
- a favore n. 5
- contrari n. 0

REGIONE
TOSCANA



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

F.to IL PRESIDENTE
BANI LORENZO

F.to IL SEGRETARIO AMM.VO
VERGARI PATRIZIA

F.to IL DIRETTORE
GADDI RICCARDO

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto è LOGLI FRANCESCA

REGIONE
TOSCANA



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**